



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 103 del 10/08/2006

Bollettino regionale

T.A.R. PUGLIA I SEZIONE LECCE

Notifica per pubblici proclami - Ricorso 1022/06.

Con decreto n. 894/2006 del 17/07/2006 il Presidente del T.A.R. Puglia - Sez. Lecce ha disposto la notifica per pubblici proclami del ricorso n. 1022/06 proposto dal Comune di Tuglie, Botrugno, Cannole, Maglie, Nociglia, Novoli, Poggiardo, San Cassiano e Squinzano, difesi dall'Avv. Francesco Baldassarre contro la Regione Puglia, per l'annullamento, della deliberazione di G.R. n. 408 del 31/03/06, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 13/04/06, avente come oggetto l'approvazione della graduatoria definitiva per gli interventi di adeguamento e completamento degli schemi idrici e delle reti infrastrutturali di cui alla misura 1.1 - Azione 5 del POR Puglia 2000-2006; nonché per l'annullamento, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche allo stato non conosciuto.

A sostegno del suindicato ricorso, ritualmente notificato alla Regione Puglia ed ai Comuni di Triggiano, Ruffano e Bisceglie sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione di legge: art. 107 D.Lvo 18/08/2000 n.267. Difetto assoluto di competenza. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 4 L.R. 4/02/97 n. 7. Violazione del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale n. 24 del 10/03/05 e del D.P.C.M. 28/01/2005. Eccesso di potere. Violazione dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno del 4/08/00 e delle Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 3184 del 22/03/02 e n. 3271 del 12/03/03.

2) Violazione dei principi generali in materia di revoca degli atti amministrativi. Difetto di competenza sotto altro concorrente profilo. Violazione del principio del contrarius actus. Carezza di istruttoria. Violazione del giusto procedimento. Violazione art 7 e seguenti L.241/90. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità manifesta dell'azione amministrativa. Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione della par condicio. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Sviamento.

3) Violazione del bando approvato con Decreto del C.D.E.A. n. 74/2004. Violazione e falsa applicazione Accordo di Programma Quadro per le risorse idriche, sottoscritto in data 13/03/2003. Omessa ed errata applicazione Completamento di programmazione del P.O.R approvato con Delibera di G.R. n. 253 del 07/03/2005. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta dell'azione amministrativa. Sviamento.

Nel citato ricorso sono state rassegnate le seguenti conclusioni: voglia l'On.le T.A.R., previa sospensione dell'efficacia, annullare i provvedimenti impugnati e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, perché illegittimi.

Il T.A.R. adito, nella Camera di Consiglio del 05/07/2006 ha preso atto dell'abbinamento al merito

dell'istanza cautelare da parte dei ricorrenti ed ha rinviato il giudizio all'udienza pubblica del 11/10/2006 per la decisione nel merito, invitando i ricorrenti ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati, in quanto la graduatoria definitiva si compone di n. 197 posti occupati da altrettanti Comuni, in ordine decrescente di merito.

Chiunque abbia interesse potrà costituirsi nelle forme di legge presso il TAR Puglia 1 Sezione - Sez. Lecce.

Avv. Francesco Baldassarre
